

Publicato il 13/09/2023

N. 13777/2023 REG.PROV.COLL.  
N. 11090/2023 REG.RIC.



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio**

**(Sezione Prima Ter)**

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

ex art. 60 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale 11090 del 2023, proposto da

[REDACTED], rappresentato e difeso dall'avvocato Salvatore Fachile, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, piazza G. Mazzini, 8;

***contro***

Ministero dell'Interno, Ufficio Territoriale del Governo Viterbo, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12, costituiti in giudizio;

***per l'annullamento, previa sospensione***

del decreto di revoca delle misure di accoglienza emesso e notificato il 21.06.2023 dalla Prefettura di Viterbo; nonché avverso e per l'annullamento di ogni atto presupposto, consequenziale e/o comunque connesso a quello impugnato se e in quanto lesivo degli interessi del ricorrente.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e dell'Ufficio Territoriale del Governo Viterbo;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 settembre 2023 il dott. Giovanni Mercone e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Il ricorrente, straniero nativo del Bangladesh, ha impugnato il decreto menzionato, con il quale la Prefettura di Viterbo ha disposto la revoca delle misure di accoglienza presso il Centro di Accoglienza "Ospita Srl", dove lo stesso era stato ospitato dal luglio del 2022, stante che ha "abbandonato" il centro.

Il ricorso è fondato e va accolto nei termini di cui sotto.

Deve, infatti, rilevarsi che la Prefettura ha violato quanto previsto dall'art. 23 lett.

a) D. Lgs. n. 142/15, poiché ha revocato le misure di accoglienza sul presupposto che il ricorrente avesse "abbandonato" il centro.

Tuttavia, per indirizzo ormai costante, è stato chiarito che la nozione di "abbandono" del centro di accoglienza va tenuta distinta da quella di "allontanamento" (quello che si sarebbe verificato nel caso di specie, poiché dagli atti risulta che il ricorrente è stato assente esclusivamente il 20.6.2023), atteso che solo nella prima è insito il riferimento implicito a un coefficiente di tipo soggettivo implicante l'intenzionalità della scelta dello straniero di fare a meno in modo "definitivo" del dispositivo di accoglienza (cfr. Consiglio di Stato, III, 13 luglio 2022, n. 5942 ed altro). Nella vicenda in esame, la condotta posta in essere dal ricorrente risulta qualificabile, pertanto, non già come "abbandono", ma come "allontanamento" e, quindi, come violazione del regolamento del centro di accoglienza, al più rientrante nella fattispecie, a oggi peraltro abrogata, di cui all'art. 23, co. 1, lett. e, che non può più determinare conseguenze espulsive a

carico dell'interessato a seguito della novella del 2023 (cfr. d.l. 20/2023, conv. con l. 50/2023, che ha dato attuazione alla direttiva 2013/33/UE sull'argomento e a quanto specificato dalla CGUE nella sentenza del 12.11.2019, C-233/2018). In sintesi, nella vicenda in oggetto potevano essere applicate solo le misure di "riduzione" della protezione previste dall'art. 23 co. 2 come recentemente novellato.

La Corte di Giustizia dell'Unione Europea, con la nota decisione del 12.11.2019 resa nell'ambito del procedimento C-233/18, aveva statuito che ai sensi dell'art. 20, par. 4 e 5, direttiva 2013/33/UE, letto alla luce dell'articolo 1 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, uno Stato membro non poteva prevedere, tra le sanzioni che possono essere inflitte ad un richiedente, anche se a seguito di gravi violazioni delle regole dei centri di accoglienza, quella consistente nel revocare, seppur temporaneamente, le condizioni materiali di accoglienza, relative all'alloggio, al vitto o al vestiario, dato che questo avrebbe avuto l'effetto di privare il richiedente della possibilità di soddisfare le sue esigenze più elementari. Inoltre, aveva precisato che l'imposizione di "altre" sanzioni diverse dalla revoca dovesse, in ogni caso, rispettare le condizioni indicate dalla direttiva e, in particolare, quelle relative al rispetto del principio di proporzionalità e della dignità umana.

Orbene, il legislatore, accogliendo quanto previsto dall'art. 20 co. 4 e 5 direttiva 2013/33/UE (e dalla citata pronuncia della CGUE), ha abrogato la lett. e) del primo comma dell'art. 23 cit. e sostituito il secondo comma, prevedendo che non è più consentita la revoca delle misure di accoglienza nel caso di "*violazione grave o ripetuta delle regole della struttura in cui è accolto il richiedente*", stante che in tale ipotesi è possibile applicare solo conseguenze meno gravi, come il trasferimento in altro centro, l'esclusione temporanea dalle attività del centro e da uno o più servizi e la sospensione o revoca dei benefici accessori. Questo, come chiarito dal co. 2 bis dell'art. 23 cit., nel rispetto del principio di proporzionalità. Peraltro, l'uso di una misura piuttosto che altra, deve pure essere motivato, come specificato dall'art. 23. La disposizione appena citata, sottolinea, infatti, che

bisogna tener conto della situazione del richiedente.

Dunque, è fondata la prima delle censure mosse nel ricorso, quella relativa alla violazione dell'art. 23 lett. a) cit., poiché nella vicenda in esame non si potevano revocare le misure di accoglienza in essere.

*Ad abundantiam*, si evidenzi che nel caso di specie si ritiene sia stato violato anche l'art. 7 l. 241/90, poiché non emergono dagli atti ragioni di urgenza tali da poter impedire di comunicare l'avvio del procedimento al ricorrente.

Per tutto quanto esposto, il ricorso deve, pertanto, essere accolto con conseguente annullamento del gravato provvedimento.

Le spese del presente giudizio possono essere compensate in ragione della peculiarità delle questioni trattate e della circostanza che la novella è entrata in vigore solo di recente.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie ed annulla il provvedimento impugnato.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell'articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 12 settembre 2023 con l'intervento dei magistrati:

Concetta Anastasi, Presidente

Giovanni Mercone, Referendario, Estensore

Dario Aragno, Referendario

**L'ESTENSORE**  
**Giovanni Mercone**

**IL PRESIDENTE**  
**Concetta Anastasi**

**IL SEGRETARIO**

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.